

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014|2020

All. A) alla DGR del 13/10/16 n. 1179



AVVISO PUBBLICO MISURA 10

“INTRODUZIONE AGRICOLTURA CONSERVATIVA”

- Annualità 2017 -

REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Misura	M10 - AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
Sottomisura	10.1 - PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
Operazione	10.1.4 - INTRODUZIONE AGRICOLTURA CONSERVATIVA
Intervento	10.1.4 - 1 INTRODUZIONE SEMINA SU SODO
Ufficio Responsabile	ADG - UECA

SOMMARIO

Art. 1 - Definizioni	2
Art. 2 - Premessa	3
Art. 3 - Riferimenti normativi	4
Art. 4 - Descrizione dell'operazione 10.1.4-1	5
Art. 5 - Soggetti beneficiari	6
Art. 6 - Requisiti di ammissibilità	6
Art. 7 - Localizzazione	6
Art. 8 - Criteri di selezione	7
Art. 9 - Durata dell'impegno e impegni specifici collegati all'operazione	7
Art. 10 - Condizionalità e altri obblighi	8
Art. 11 - Combinabilità con altre operazioni o misure del programma	8
Art. 12 - Disponibilità finanziaria	9
Art. 13 - Forma ed intensità del sostegno	9
Art. 15 - Modifica della domanda	10
Art. 16 - Istruttoria delle domande di aiuto	11
Art. 17 - Motivi di irricevibilità o esclusione	11
Art. 18 - Approvazione e concessione degli aiuti	11
Art. 19 - Controlli e pagamenti	12
Art. 20 - Cause di forza maggiore e cessione di aziende	12
Art. 21 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi	13
Art. 22 - Clausole di revisione	13
Art. 23 - Responsabile di Misura e responsabile del procedimento	14
Art. 24 - Informazione e Pubblicità	14
Art. 25 - Disposizioni finali	14
OPERAZIONE 10.1.4 - INTRODUZIONE AGRICOLTURA CONSERVATIVA - Tabelle Impegni	15

Art. 1 - Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola, ai sensi dell'art. 4, lett. a), del Reg. (UE) 1307/2013;

Autorità di Gestione: l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro (art. 4, Reg. /UE) 1307/2013;

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma.

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

Organismo di controllo: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria;

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

Agricoltura conservativa: Consiste in una gestione agronomica ed agromeccanica dei terreni agricoli finalizzata al miglioramento della struttura, della fertilità dei suoli e della biodiversità edafica.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014.

Società agricole: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. omissis" e art. 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004;

Società cooperative agricole: Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

Art. 2 - Premessa

Con Regolamento del 20 settembre 2013 n. 1305, l'Unione Europea ha istituito un regime di sostegno a favore dello sviluppo rurale.

La Misura 10 è finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, incentivando un uso sostenibile per orientare le scelte degli agricoltori verso il raggiungimento di un livello diffuso di maggiore "salubrità" ed eco-compatibilità dei processi produttivi agricoli nei riguardi delle risorse naturali (suolo, aria, acqua,) della biodiversità e della salute umana.

La Misura contribuisce anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca, e all'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia

e la conservazione delle razze animali e delle specie vegetali locali, più resilienti alle variazioni climatiche in atto.

Art. 3 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Costituiscono fonte normativa anche:

- Regolamento (CE) n° 834/2007 sull'agricoltura biologica e il regolamento (CE) n° 889/2008 con le modalità d'applicazione;
- Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
- D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
- D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
- DM n. 3536 del 08 febbraio 2016 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- Circolare Agea. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.

Art. 4 - Descrizione dell'operazione 10.1.4-1

L'operazione contribuisce anche al contenimento del dissesto idrogeologico e alla stabilità dei versanti attraverso l'aumento della capacità di assorbimento e ritenzione dell'acqua da parte dei suoli agricoli. La "semina su sodo" richiede differenti tempistiche esecutive delle operazioni di semina, con modifiche significative della gestione agronomica e agro-meccanica dei terreni, rispetto alla conduzione convenzionale, e comporta significative perdite di reddito nel periodo di transizione pluriennale. Infatti, la conversione a tali metodi, richiede rilevanti cambiamenti nell'ordinamento colturale e nelle modalità gestionali che comportano costi aggiuntivi e un maggior rischio d'impresa a causa delle minori rese e quindi di mancati redditi.

Agli interventi principali collegati alla semina su sodo, i beneficiari possono aggiungere un ulteriore impegno volontario:

Copertura vegetale per la protezione del suolo (cover crops)

L'intervento mira a prevenire l'erosione del suolo e l'inquinamento dell'acqua dovuto ai nutrienti, nonché a mantenere il suolo in buone condizioni fisiche, prevenendo la compattazione. L'intervento si attua mediante semina di specie vegetali, al fine di evitare che il suolo resti nudo per un lungo periodo tra una coltura principale e l'altra, particolarmente in precessioni alle colture primaverili-estive. La semina delle colture di copertura deve essere effettuata su sodo, utilizzando le stesse attrezzature previste per la semina della coltura principale.

La coltura di copertura, al termine del suo ciclo vegetativo, non deve essere interrata, ma devitalizzata in loco, al fine di predisporre le operazioni di semina, anche ricorrendo a disseccanti chimici.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuti:

- Agricoltori singoli e/o associati

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

- I richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice Ateco agricolo e possedere una partita IVA con codice di attività agricolo;
- La superficie agricola oggetto di impegno deve essere localizzata all'interno del territorio della Regione Basilicata;
- L'agricoltore deve disporre di un fascicolo aziendale aggiornato, contenente, tra gli altri, i titoli di conduzione, della superficie aziendale, validi per tutta la durata dell'impegno e previsti in materia di tenuta del fascicolo aziendale (DPR 503/99 e circolari AGEA). In presenza di contratti di affitto con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente, registrarli ed acquisirli al fascicolo aziendale;
- La superficie minima oggetto di impegno (SOI) non deve essere inferiore al 20% della superficie aziendale utilizzata a seminativo e comunque non deve essere inferiore a 5 ha;
- Sono escluse colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminate, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli, prati-pascoli.

Art. 7 - Localizzazione

L'Operazione è applicabile sull'intero territorio della Regione Basilicata.

Art. 8 - Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione delle domande.

Art. 9 - Durata dell'impegno e impegni specifici collegati all'operazione

L'operazione 10.1.4-1 ha una durata quinquennale a decorrere dalla data del 15 novembre 2016 e fino al 14 novembre 2021, e prevede il rispetto dei seguenti:

Impegni principali o di base

- Rispettare il divieto di:
 - inversione degli strati del terreno;
 - aratura;
 - esecuzione di operazioni di preparazione del letto di semina.
- Effettuare la semina su sodo, consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia di larghezza di 8-10 cm e per una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina e chiudere il solco senza rivoltare il terreno.
- Mantenere ad impegno le superfici seminative indicate nella domanda di sostegno per il quinquennio: le particelle sottoposte ad impegno devono restare le medesime e con la stessa superficie eleggibile (GIS), alla data di presentazione della domanda;
- Adottare avvicendamenti di colture diverse sulle superfici oggetto di impegno: è fatto divieto di ristoppio, ossia effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi.
I cereali autunno-vernini: frumento, triticale, orzo, avena, ecc. sono considerati come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento;
- Mantenere in loco in modo omogeneo i residui colturali (trinciati) e le stoppie, per avere uno strato di materiale vegetale sparso tra le piante o-sul suolo con funzione pacciamante;
- Compilare il registro di campo, da conservare in azienda per eventuali verifiche, con annotazione di tutti gli interventi colturali (riportare le quantità dei principi attivi e dei fertilizzanti utilizzati, l'epoca di esecuzione delle operazioni colturali e le colture praticate, ecc.);
- Non utilizzare i fanghi di cui al D. Lgs. 99/92 in attuazione della Direttiva 86/278/CEE.

A maggior esplicazione si precisa che la semina su sodo deve essere eseguita con apposite macchine in commercio.

E' ammesso l'uso dei decompattatori e/o ripuntatori nel caso in cui si verificano condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, ristagno idrico, compattamento del terreno etc.), purché sia evitata l'inversione dello strato superficiale del terreno e se appositamente documentato e giustificato dal beneficiario, purché ne faccia richiesta al responsabile di misura, al fine di acquisirne la preventiva autorizzazione.

Intervento volontario aggiuntivo:

Copertura vegetale per la protezione del suolo (cover crops).

Tale intervento si attua esclusivamente tramite la semina di colture di copertura autunno-vernine.

Impegni accessori:

- Seminare obbligatoriamente almeno due volte nell'arco dei cinque anni di impegno una coltura intercalare (cover crops) autunno-vernina. La semina deve essere effettuata conformemente all'intervento di base su sodo entro trenta giorni dalla raccolta della coltura principale, salvo condizioni metereologiche avverse, e deve essere mantenuta almeno fino a 30 giorni prima della semina della successiva coltura principale. Si considerano cover crops unicamente le colture autunno-vernine seminate e non il ricaccio spontaneo della coltura precedente;
- Non effettuare concimazioni minerali e trattamenti fitosanitari e diserbanti sulle cover crops ad eccezione degli interventi di devitalizzazione (lasciare in campo la cover crops totalmente disseccata).

Art. 10 - Condizionalità e altri obblighi

L'operazione 10.1.04 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg.1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di impegno e su tutta la superficie agricola condotta (inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto) al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV- Capo II del Reg. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità si richiamano anche il DM 3536/2016 e la delibera regionale di recepimento.

Nella 2^a colonna della tabella, di cui all'allegato A, sono individuati alcuni impegni più strettamente collegati all'operazione, che assumono la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Nella 3^a colonna della predetta tabella, di cui all'allegato A, sono inoltre previsti pertinenti Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (art. 28, par. 3, del Reg.(UE) 1305/2013).

Nella 5^a colonna della tabella dell'allegato A è riportata l'Attività minima, così come definita dall'art. 4 del Reg. (UE) 1307/2013, che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Art. 11 - Combinabilità con altre operazioni o misure del programma

Combinabilità dell'operazione 10.1.4 con altre operazioni della Misura 10

Gli impegni collegati all'operazione 10.1.4 "Introduzione agricoltura conservativa", per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre operazioni della Misura 10

tranne che con l'operazione 10.1.3 limitatamente all'intervento "Allevatori custodi" e nel rispetto dell'art.11 Reg UE 808/2014.

Combinabilità dell'operazione 10.1.4 con altre Misure del Programma

Gli impegni collegati all'operazione 10.1.4, non sono combinabili con quelli previsti dalla Misura 11 "Agricoltura biologica".

Art. 12 - Disponibilità finanziaria

La Misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

L'aiuto annuale sarà erogato al beneficiario secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore e potrà essere disposto il pagamento di una anticipazione fino al 75% del premio spettante, così come previsto dal Reg (UE) 1306/2013, art. 75.

Art. 13 - Forma ed intensità del sostegno

L'aiuto è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno.

Nel caso di adozione degli impegni accessori aggiuntivi verranno concessi aiuti su base annuale, sulle superfici direttamente interessate.

Azione	Euro/Ha/anno
Semina su sodo	281,00

Impegno aggiuntivo	Euro/HA/anno
Copertura vegetale per la protezione del suolo (cover crop)	84,00

Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il 15 maggio 2017, salvo eventuale proroga.

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN.

La sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni, atteso che queste sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e per gli impegni assunti.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 15 maggio 2017, della domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile (15 maggio);
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è dunque il **10 giugno 2017**.

Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

Documentazione da conservare in azienda da esibire in caso di controllo

Durante il periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare:

- la documentazione del mezzo utilizzato per eseguire la semina su sodo, se tale operazione è stata eseguita direttamente dal beneficiario;
- il registro di campo, regolarmente compilato ed aggiornato;
- le fatture relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali (le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura " Introduzione semina su sodo" ed indicare il mezzo meccanico con il quale è stata eseguita la semina);
- dichiarazione congiunta del beneficiario e del contoterzista che indichi quali particelle sono state lavorate.

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione.

Qualora il beneficiario ometta di presentare, per uno o più anni la domanda di pagamento, il responsabile di Misura sottoporrà a controllo l'azienda per verificare che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano rispettati. Negli anni in cui non viene presentata la domanda di pagamento al beneficiario non spetta lo specifico aiuto.

Art. 15 - Modifica della domanda

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 (4) del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Per gli aspetti applicativi si rimanda alla apposita Circolare dell'AGEA.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero di essere sottoposto a controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate modifiche alle domande con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Art. 16 - Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria prevede i seguenti controlli amministrativi:

- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;
- la redazione del verbale/check-list di ammissibilità ovvero di non ammissibilità della domanda.

Il Responsabile delle operazioni è individuato nel responsabile di Misura.

Al termine del processo di istruttoria, verranno predisposti due elenchi contenenti:

1. domande di aiuto ammissibili e finanziabili;
2. domande di aiuto non ammissibili, con le relative motivazioni.

I due elenchi di cui sopra saranno oggetto di pubblicazione, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanel.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it); tale pubblicazione ha valore di notifica per le domande ammesse.

Il Responsabile di Misura comunica agli interessati, a mezzo PEC, le ragioni della "non ammissibilità" indicando i tempi e modalità per la presentazione di eventuale documentato ricorso.

Art. 17 - Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando;
- che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Art. 18 - Approvazione e concessione degli aiuti

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda e mantenuti nel corso del periodo di impegni.

Terminato l'esame dei ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art.16, il Responsabile di Misura approva in via definitiva, con proprio provvedimento amministrativo, gli elenchi degli ammessi e non ammessi. Tali nuovi elenchi saranno pubblicati sul sito web, della Regione Basilicata (www.basilicatanel.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it).

La pubblicazione sul sito regionale ha valore di notifica per le domande ammesse e non ammesse.

Art. 19 - Controlli e pagamenti

Saranno effettuati **controlli amministrativi** su tutte le domande ammesse e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA.

A seguito degli esiti dai controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 20 - Cause di forza maggiore e cessione di aziende

1. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali per la presentazione della domanda sopra definiti e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta di rinuncia/variazione all'impegno quinquennale.

Di seguito sono elencate le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e i documenti giustificativi comprovanti:

- a. **decesso** del beneficiario, comprovato da *certificato di morte*;
- b. **incapacità professionale** di lunga durata del beneficiario (malattia, incidente, ecc.), comprovata da *certificazione medica*;
- c. **esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda agricola che non consenta la prosecuzione delle attività, comprovato da *provvedimento dell'autorità pubblica*;
- d. **calamità naturale** grave, che colpisca in misura rilevante l'azienda agricola, comprovato da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*;
- e. **fitopatia** grave che colpisca in toto o in parte rilevante le colture aziendali, comprovate da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario ovvero da chi ne ha titolo al responsabile di misura, per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Il riconoscimento dell'intervenuta causa di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali non dà luogo alla restituzione di eventuali importi già liquidati a favore del beneficiario.

2. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014

Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario).

Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a. il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile di misura della tipologia e natura dell'avvenuta cessione;
- b. il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione. Tra l'interruzione del rapporto con il proprio OdC da parte del cedente e la data di subentro dell'OdC del cessionario l'azienda deve essere controllata senza soluzione di continuità.
- c. sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

Art. 21 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/sottomisura cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, del DM 6566 del 08/02/2016 e del relativo atto regionale di recepimento, l'applicazione di riduzione e/o esclusione dei premi spettanti ed eventualmente già erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicarsi in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 22 - Clausole di revisione

Ai sensi dell'art 48 del Reg 1305/2013 sono previste le seguenti clausole di revisione:

1. in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'art.28, par 3 del predetto Regolamento, la presente operazione dovrà essere adeguata a tali cambiamenti. Tale adeguamento dovrà essere effettuato anche per evitare il doppio finanziamento delle pratiche (art.48 par. 1 Reg 1305/2013);
2. poiché la durata del periodo di impegno del contratto agro-ambientale assunto con il presente bando (dal 15.05.2017 al 14.05.2022) oltrepassa il periodo di programmazione in corso, si provvederà all'adeguamento della presente operazione al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui ai punti 1. e/o 2. non sono accettati dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Art. 23 - Responsabile di Misura e responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il responsabile dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA);

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il titolare della competente Posizione Organizzativa Complessa dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA).

Art. 24 - Informazione e Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicata.net.it), sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2020", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

OPERAZIONE 10.1.4 - INTRODUZIONE AGRICOLTURA CONSERVATIVA - Tabelle Impegni

TABELLA 1 - IMPEGNI SPECIFICI SEMINA SU SODO

IMPEGNI	CGO E BCAA - C ONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
Rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno, il divieto di aratura e il divieto di effettuare operazioni di preparazione del letto di semina.	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo requisito.	Non pertinente	Non pertinente		Ordinariamente le colture cerealicole della pianura e collina della Basilicata si avvantaggiano di arature particolarmente profonde (>50 cm). Tali lavorazioni principali sono seguite da lavorazioni secondarie (erpicature) per la preparazione del letto di semina. Nel caso di colture avvicendate di secondo raccolto viene ordinariamente eseguita una aratura medio-profonda. L'ordinarietà delle scelte culturali nell'azienda seminativa, sono fondamentali e riconducibili alla	Le monosuccessioni, le lavorazioni profonde con inversione degli strati e in generale lo sfruttamento indiscriminato del suolo hanno portato a una progressiva degradazione della sua struttura, un aumento del compattamento e una diminuzione della sostanza organica.	L'inversione degli strati, implica lavorazioni profonde che sollevano e ribaltano lo strato attivo del terreno (non meno di 40-60 cm) pertanto con il controllo in loco è possibile verificare tale impegno. Inoltre, il riscontro può trovare verifica nell'uso di macchine che non comportano inversione degli strati del profilo del terreno attraverso una verifica fatta annualmente dai registri UMA.



<p>Adottare in via esclusiva la semina su sodo consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina e chiudere il solco di semina senza rivoltamento del terreno</p>	<p>Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo requisito</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal del DM 6513/2014 e dal DM 1420/2015</p>	<p>massimizzazione del margine lordo delle diverse colture seminatrici. Non appartiene all'ordinarietà il mantenimento sulla superficie seminativa dei residui colturali in quanto generalmente ostacolano i cantieri di lavorazione e preparazione del letto di semina.</p>	<p>Per contrastare gli effetti impattanti delle lavorazioni tradizionali, i benefici agronomici della semina su sodo possono essere descritti come segue: - i residui colturali lasciati in superficie contribuiscono ad un'integrazione graduale di sostanza organica e migliorano la struttura del terreno; - viene incrementata la disponibilità di acqua nel terreno per via di un miglioramento della struttura dello stesso (con le lavorazioni profonde si espongono le zolle a contatto con l'aria, causando una rapida evaporazione dell'acqua contenuta nel profilo); - viene ridotto il numero delle lavorazioni meccaniche sul terreno a vantaggio di un minore compattamento dello stesso; - migliore la portanza del terreno in caso di andamento stagionale piovoso; - aumenta la resistenza dei seminatrici all'allettamento, determinata dalla taglia più</p>	<p>Il controllo della semina su sodo può avvenire attraverso il riscontro delle attrezzature specifiche utilizzate, in quanto solitamente seminatrici appositamente ideate per operare su terreno non lavorato e in presenza di residuo colturale sono dotate di adeguati dispositivi per la prevenzione dei compattamenti, dispositivi chiudi-solco sulla fila di semina dotati di ricopritori e organi compressori che permettono di eseguire correttamente le operazioni. L'uso di tali attrezzature può essere verificato tramite controllo delle fatture di lavorazione in conto terzi, nel caso di lavorazioni in conto terzi e/o tramite la verifica delle macchine e attrezzature aziendali nel caso in cui le operazioni siano eseguite dall'azienda direttamente. Inoltre attraverso la verifica fatta annualmente con i registri UMA sarà possibile verificare la corrispondenza delle superfici dichiarate a livello di dichiarazione UMA.</p>
--	--	-----------------------	-----------------------	---	--	---	--



						<p>per la richiesta di carburante } co quelle oggetto di impegno agroambientale. Inoltre, per tale azione è possibile assicurare un controllo visivo del rispetto dell'impegno anche nel caso in cui il controllo in loco abbia luogo non contemporaneamente alle operazioni di semina e/o raccolta delle produzioni in quanto è comunque possibile verificare "ad occhio nudo" che il terreno non ha subito lavorazioni che abbiano comportato la rottura del profilo.</p>
					<p>ridotta delle piante coltivate su sodol es. frumento).</p>	

Tabella 3 - IMPEGNI PRINCIPALI : SEMINA SU SODO

IMPEGNI	CGO E BCAA - C CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
Mantenere continuativamente ad impegno le superfici seminatrici indicate nella domanda di aiuto per l'intero periodo di durata quinquennale. La superficie minima ad impegno non deve essere inferiore al 20% della superficie agricola utilizzata (SAU) a seminatrici e comunque non inferiore a 5 Ha	Non pertinente	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo requisito-	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettata del DM 6513/2014 e dal DM 1420/2015	Ordinariamente le colture cerealicole della pianura e collina della Basilicata si avvantaggiano di arature particolarmente profonde (>50 cm). Tali lavorazioni principali sono seguite da lavorazioni secondarie (epicature) per la preparazione del letto di semina. Nel caso di colture avvicendate di secondo raccolto viene ordinariamente eseguita una aratura medio-profonda. L'ordinarietà delle scelte culturali nell'azienda seminativa, sono fondamentalmente ricongiungibili alla massimizzazione del margine lordo delle diverse colture seminative. Non appartiene all'ordinarietà il mantenimento sulla superficie seminatrica dei residui culturali in quanto generalmente ostacolano i cantieri di	Le monocolture, le lavorazioni profonde con inversione degli strati e in generale lo sfruttamento indiscriminato del suolo hanno portato a una progressiva degradazione della sua struttura, un aumento del compattamento e una diminuzione della sostanza organica.	Il controllo può avvenire attraverso il riscontro delle attrezzature specifiche utilizzate per la semina su sodo.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

lavorazione e
preparazione de letto
di semina.

IMPEGNI	CGO E SCAA - C ONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
Adottare avvicendamenti culturali sulla superficie oggetto di impegno (SO) (E' fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi).	Una delle tipologie di impegno previste dal Greening, prevede la diversificazione dei seminativi (due, nelle aziende con seminativi compresi tra 10 e 30 ha e tre nelle aziende con superfici a seminativo superiore a 30 ha), dunque devono essere valutate possibili sovrapposizioni e conseguenti decurtazioni del pagamento relativamente a questo impegno. NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture Nell'ambito della Condizionalità, nella prossima programmazione non sarà più inserito lo standard 2.2, che disponeva - in particolare - il divieto di monosuccessione dei cereali. CGO 1 (ex Atto A4) - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/2014 e dal DM 1420/2015	La normale gestione prevede avvicendamenti, sulle stesse superfici agricole, non sempre basati prioritariamente su criteri orientati a determinare effetti positivi sulle caratteristiche dei terreni. Vengono spesso praticate monosuccessioni, alle volte anche spinte, per ragioni di carattere economico e di mercato. Costituiscono eccezione gli avvicendamenti che si effettuano per le ripercussioni di carattere fitosanitario sulle colture in successione.	L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. La introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. L'impegno è più restrittivo di quello della greenig dove si cita solamente la diversificazione delle colture. determina benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo "greening" di diversificazione culturale, per le seguenti ragioni: - esso si applica anche ad aziende esentate dal vincolo "greening"; - richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato	Il controllo avviene in occasione della verifica in loco con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate - fascicolo aziendale e dalle osservazioni in loco delle colture effettivamente praticate. In sede di domanda di aiuto /pagamento, il beneficiario dovrà indicare con precisione per ciascuna particella seminativa ad impegno la successione culturale annuale che intende effettuare, sia con riferimento alle colture principali, sia alle cover crops in presenza di impegno aggiuntivo facoltativo. Tali indicazioni dovranno obbligatoriamente essere inserite nel Piano Culturale, parte integrante del "Fascicolo aziendale".



	<p>dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti</p> <p>La Condizionalità non vincola in alcun modo l'azienda a scelte obbligate in merito alla rotazione seminativa in ambito aziendale.</p> <p>La diversificazione culturale annuale delle superfici a seminativo aziendali deve rispettare le disposizioni del greening [art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013].</p>				<p>l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in monosuccessione su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione;</p> <p>- considera i cereali vermini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi;</p> <p>- determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60%, inferiore a quella consentita dal vincolo "greening" (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura</p>
--	--	--	--	--	--

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
Mantenere in modo omogeneo in loco i residui colturali (trinciati) e le stoppie per avere uno strato di materiale vegetale sparso tra le piante o sul suolo secondo la tecnica del mulching (pacciamatura)	La Norma BCAA 4 (ex Standard 1.2) - "Copertura minima del suolo" è applicata limitatamente ai terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenti in assenza di sistemazioni. La Norma BCAA 6 (ex Standard 2.1) - "Gestione delle stoppie", prevede la corretta gestione dei residui colturali. È specificamente vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di effettuazione della bruciatura connessa ad emergenze di carattere fitosanitario, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica, tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. In nessun caso le norme di Condizionalità dispongono il mantenimento dei residui colturali, dei quali è vietata la bruciatura, sulle superfici investite a seminativo. Possono infatti essere raccolte le paglie ed anche gli stocchi, a differenza di quanto è invece chiesto nel presente impegno, che prevede la loro presenza sul terreno, dopo trinciatura lunga.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Non pertinente	L'operazione non è compresa nell'ordinarietà regionale in quanto le paglie di cereali vengono imballate e vendute e utilizzate in azienda come lettiera per gli animali allevati. Inoltre nell'ordinarietà, il mantenimento sulla superficie seminativa dei residui colturali rappresenta un ostacolo ai cantieri di lavorazione e preparazione del letto di semina.	La presenza in superficie dei residui colturali è fondamentale per proteggere il terreno dall'erosione e per aumentare il contenuto di sostanza organica. Inoltre una copertura omogenea del terreno con i residui colturali comporta altri diversi benefici ambientali; tra questi: a) riduce le escursioni termiche e le variazioni di umidità creando condizioni più stabili e una minore mortalità di microrganismi e micro e meso-fauna del terreno (maggiore conservazione della biodiversità); b) la presenza di residui colturali sul terreno costituisce una fonte alimentare per molte specie di avifauna soprattutto nei periodi autunno - invernali; c) rappresenta un area di sosta per alcune specie di uccelli (il terreno nudo, specialmente se arato non è ospitale) Citazioni: Stinner B.R., House G.J. (1990) Arthropods and other invertebrates in conservation tillage agriculture.	Essendo vietata qualsiasi operazione di aratura e/o di lavorazioni del terreno è facilmente individuabile con il controllo visivo in loco il rispetto dell'impegno, anche qualora tale controllo non sia eseguito al momento della raccolta.



IMPEGNI	CGO E BCAA - C ONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICCO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p>Compilazione del Registro di campo da conservare in azienda per eventuali verifiche, con annotazione di tutti gli interventi colturali</p>	<p>CGO 1 (ex Atto A4) - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>CGO 10 (ex Atto B9) - Regolamento CEE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <p>Le disposizioni degli atti di Condizionalità sopra richiamati non definiscono, né con riguardo all'applicazione delle dosi di azoto né dei prodotti fitosanitari utilizzati, l'obbligo di redigere un registro che espliciti per ciascun appezzamento oggetto di impegno le operazioni agronomiche eseguite in successione con le rispettive date degli interventi di semina, trattamento e controllo delle colture.</p>	<p>RMIFERT</p> <p>La predisposizione del Registro delle concimazioni è un obbligo a carico delle aziende che utilizzano fertilizzanti azotati (organici e di sintesi), è previsto dal Programma di Azione per le zone vulnerabili (ZVN); è altresì prevista la predisposizione aziendale del Registro degli interventi colturali</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/2014 e dal DM 1420/2015</p>	<p>L'impegno è di carattere di tipo esclusivamente amministrativo e non ha rilevanza ai fini dell'esplicitazione della normale gestione delle superfici agricole</p>	<p>La registrazione rileva le principali operazioni colturali di concimazione e controllo delle materbe con l'indicazione delle quantità dei principi attivi e dei fertilizzanti; nonché l'epoca di attuazione delle operazioni.</p>	<p>Controllo in loco, verifica della coerenza delle registrazioni con i riscontri in campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riscontri nel piano colturale del fascicolo Aziendale e sulla Domanda Unica -Controllo visivo in campo -Verifica delle sementi acquistate

IMPEGNI	CSO E BCAA - C CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICIE AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
Divieto di impiego di qualsiasi tipo di fango.	Ex Atto A3. Prevede il rispetto dell'autorizzazione all'uso agronomico.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	D.lgs n.99/92 Legge Regionale n.12/94	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/2014 e dal DM 1420/2015	L'utilizzo di fanghi non è da considerare una normale prassi agronomica.	Non sono certi i contenuti in elementi nutritivi presenti nei fanghi ne quelli di microelementi potenzialmente fitotossici	Controllo amministrativo ed in loco, avviene esaminando la documentazione che obbligatoriamente accompagna il trasporto
Possibile uso di decompattatori e/o ripuntatori in casi determinati.	Non si ritiene debbano essere considerati obblighi specifici in condizionalità o requisiti minimi rispetto a questo impegno. la norma BCAA 4 (ex standard 1.2) - "copertura minima del suolo" è applicata limitatamente ai terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenti in assenza di sistemazioni. sono altresì previste deroghe nel caso di specifiche situazioni.	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/2014 e dal DM 1420/2015	L'intervento con decompattatore e/o ripuntatori non va considerato una normale pratica agronomica. In particolare considerato l'elevato costo per unità di superficie delle lavorazioni di ripuntatura dei terreni, si tratta di una tecnica culturale adottata saltuariamente, al fine di limitare gli effetti negativi provocati dalla "suola di lavorazione" dovuta all'uso ripetuto di interventi di aratura profonda	Nel caso in cui si rendesse necessario l'uso di ripuntatori e/o decompattatori riduce l'erosione.	Controllo in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo. Controllo attraverso la verifica della richiesta e autorizzazione all'impiego dei decompattatori e/o ripuntatori.

Tabella 4 - IMPEGNO FACOLTATIVO AGGIUNTIVO - COPERTURA VEGETALE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO (COVER CROPS)

IMPEGNI	CGO E BCAA - C ONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
Seminare obbligatoriamente almeno due volte nell'arco del periodo di impegno una coltura intercalare o cover crops autunno - vernina , la semina deve essere effettuata conformemente all'intervento specifico adottato (Semina su sodo o Minima lavorazione). Entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e deve essere mantenuta almeno fino a 30 giorni prima della semina della successiva coltura principale.	La BCAA 6 (ex St. 2.1) si applica alle superfici agricole ritirate dalla produzione e alle superfici con evidenti fenomeni di soffiamento. Pertanto, in nessun caso le norme di Condizionalità dispongono l'adozione di colture intercalari di copertura al fine di preservare i suoli da fenomeni erosivi, di infestazione erbacea o ai fini di preservare il naturale rilascio di azoto e fosforo da parte dei terreni arativi.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte dell'autorità	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/2014 e dal DM 1420/2015	L'adozione di cover crops nel periodo autunno invernale in successione, ad esempio, a mais, girasole o soia, non appartiene alle operazioni ordinarie effettuate dall'azienda agricola ad ordinamento seminativo in quanto presentano una esclusiva finalità ambientale di miglioramento della struttura e della fertilità del terreno che non trova riscontro alcuno in termini reddituali per chi la esegue.	Uno degli aspetti più importanti dovuti alla copertura superficiale viva e ai residui è quello di rappresentare un volano termico sulla temperatura del suolo, di protezione del suolo dall'azione battente della pioggia contribuendo a prevenire fenomeni erosivi, di lisciviazione, compattamento e di formazione della crosta superficiale.	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo visivo e/o documentale. Inoltre a livello di controllo amministrativo Con incrocio delle informazioni del fascicolo aziendale

IMPEGNI	CGO E BCAA - C ONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p>Non effettuare concimazioni minerali e trattamenti fitosanitari e diserbanti sulle cover crops all'in fuori delle operazioni di devitalizzazioni (le cover crops disseccate totalmente debbono essere lasciate in campo).</p>	<p>CGO 1 (ex Atto A4): il limite di rispetto da corsi d'acqua si applica nel caso dell'utilizzo degli effluenti zootecnici, dove si traduce nel rispetto di distanze variabili fra i 5 e i 10 m, rispettivamente, per i corsi d'acqua censiti come "non significativi" o "significativi". Inoltre, l'impegno a) della BCAA 1 (ex St. 5.2) prevede il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. In particolare, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 m da tutti i corsi d'acqua. L'uso dei letami e dei materiali ad esso assimilati, degli concimi azotati, degli ammendanti organici è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. Tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili).</p> <p>Il CGO 10 (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali,</p>	<p>Requisiti Minimi RMFERT. 1 Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: - i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; - i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE. Requisiti Minimi in materia di prodotti fitosanitari prevedono: - i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; - l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/2014 e dal DM 1420/2015</p>	<p>Non sono previste queste operazioni.</p>		



	lungo i margini degli appezzamenti.	<p>ottenuta a seguito di formazione obbligatoria;</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza; - il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. 					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

IMPEGNI	CGO E BCAA - C ONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p>Compilazione del Registro di campo da conservare in azienda per eventuali verifiche, con annotazione di tutti gli interventi colturali</p>	<p>CGO 1 (ex Atto A4) - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (CGO 10 (ex Atto B9) - Regolamento CEE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari Le disposizioni degli atti di Condizionalità sopra richiamati non definiscono, né con riguardo all'applicazione delle dosi di azoto né dei prodotti fitosanitari utilizzati, l'obbligo di redigere un registro che espliciti per ciascun appezzamento oggetto di impegno le operazioni agronomiche eseguite in successione con le rispettive date degli interventi di semina, trattamento e controllo delle colture.</p>	<p>RMFERT La predisposizione del Registro delle concimazioni è un obbligo a carico delle aziende che utilizzano fertilizzanti azotati (organici e di sintesi), è previsto dal Programma di Azione per le zone vulnerabili (ZVN); è altresì prevista la predisposizione aziendale del Registro degli interventi colturali</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/2014 e dal DM 1420/2015</p>	<p>L'impegno è di carattere di tipo esclusivamente amministrativo e non ha rilevanza ai fini dell'esplicitazione della normale gestione delle superfici agricole</p>	<p>La registrazione rileva le principali operazioni colturali di concimazione e controllo delle malerbe con l'indicazione delle quantità dei principi attivi e dei fertilizzanti ; nonché l'epoca di attuazione delle operazioni.</p>	<p>Controllo in loco, verifica della coerenza delle registrazioni con i riscontri in campo: -Riscontri nel piano colturale del fascicolo Aziendale e sulla Domanda Unica -Controllo visivo in campo -Verifica delle sementi acquistate</p>